

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE DELL'ASSOCIAZIONE **MILLE – MILanesi Liberi Europei**

Art. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza triennale delle cariche sociali elettive, il Presidente in carica convoca, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali elettive (di seguito Assemblea Elettiva), fissando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento.

Art. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE

- a) Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale".
- b) La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 15 (quindici) giorni di calendario antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva ed è composta da tre membri selezionati tra i Soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina.
- c) La Commissione Elettorale non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.
- d) La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
- e) La Commissione elettorale provvede alla validazione delle candidature, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.

Art. 3 – MODALITA' DI VOTO

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto ed è ammesso il voto per delega con il limite massimo di 3 (tre) deleghe per Socio. Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione Elettorale in sede di elezione prima dell'inizio delle votazioni.

Nel caso, per ogni singola carica sociale, il numero dei candidati corrisponda al numero delle cariche eleggibili, è ammesso il voto palese in qualsiasi forma.

Art. 4 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Possono votare ed essere votati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Per votare (elettorato attivo) è possibile regolarizzare la propria quota associativa prima della votazione. Possono presentare la propria candidatura (elettorato passivo) coloro che siano Soci da almeno 2 (due) anni e in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 5 – CANDIDATURE E TEMPISTICHE

Sono eleggibili esclusivamente i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali e associati da almeno da almeno due anni, che abbiano reso nota la propria candidatura al Segretario-economo per iscritto attraverso posta elettronica esclusivamente con e-mail inviata all'indirizzo dell'Associazione mille.milanesiliberieuropei@gmail.com.

Il Segretario-economo dopo accertamento dei requisiti di candidabilità e regolarità nel pagamento delle quote sociali, avrà cura di inviare conferma provvisoria a ciascun candidato e comunicazione agli altri membri del Consiglio Direttivo. La verifica definitiva sulla regolarità della candidatura è di competenza della Commissione Elettorale.

Le candidature dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell'anno antecedente le elezioni. Per le elezioni relative al triennio 2025/2027 il termine è prorogato al 10 gennaio 2025.

Art. 6 – Validità delle elezioni

L'Assemblea Elettiva è validamente costituita secondo quanto stabilito dallo Statuto in relazione alla validità delle Assemblee.

Art. 7 – Ricorsi

Qualsiasi contestazione in materia elettorale deve essere presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale stessa a maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per la sola carica sociale per la quale è stato presentato detto ricorso.

Art. 8 – Pubblicità del Regolamento

Dopo la sua approvazione, il presente regolamento dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Associazione e si dovrà farne menzione in ogni avviso di convocazione di Assemblea Elettiva.

Art. 9 – Passaggio delle consegne

Il passaggio delle consegne tra i ricoprenti delle cariche sociali uscenti e quelle elette, dovrà avere luogo, a cura del Presidente eletto, entro 30 (trenta) giorni dalla data delle elezioni.